Introduzione

Una delle principali novità, apportate dalla legge n. 206 del 2021[1], che ha dato vita alla cosiddetta riforma Cartabia dal nome del Ministro della Giustizia proponente, è stata la sostituzione del rito sommario, inserito nell'ordito del codice di procedura civile, nel quarto libro, nel 2009, con la legge n. 69, per salvare un'intuizione contenuta nella normativa relativa al processo societario: quella di un giudizio sommario (art. 19 di quel decreto), con il processo semplificato, collocato, invece, nel secondo libro del codice di rito civile.

Come è noto, le modifiche introdotte nel codice di procedura civile, ormai ridotto, per dirla con Nicola Picardi, ad un mosaico di sopravvivenze si sono rese necessarie per garantire una maggiore funzionalità alla tutela civile e per poter giungere all'esito finale del processo in tempi ragionevolmente brevi, come il dettato costituzionale (art. 111) prescrive[2].

Tali ipotesi di modifica sono state inserite, nel 2021, nel piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)[3], richiesto dall'Unione Europea, a tutti gli Stati membri, per poter erogare i finanziamenti necessari a portare il "*vecchio continente*" fuori dalla grave crisi economica provocata dalla pandemia del 2020-2021, causata dal corona virus 19, che dopo i lavori preparatori della "*Commissione Luiso*", ha portato all'emanazione della legge del 26 novembre 2021, n. 206[4].

Invero, la sostituzione terminologica da rito sommario con quello semplificato e la sua diversa collocazione nel codice di procedura civile non sono affatto modifiche coreografiche, ma il legislatore del 2024 ha dato vita ad un nuovo giudizio realmente alternativo al rito ordinario sia per i processi di competenza del tribunale monocratico, che per quelli affidati in primo grado al tribunale in composizione collegiale (art. 50-*bis*).

Inoltre, a partire dal 28 febbraio 2023, quindi per le cause promosse dal primo marzo, il rito semplificato è quello di riferimento per i giudizi che si svolgono innanzi al giudice di pace ed a seguito dei chiarimenti, intervenuti con il "*correttivo*" (decreto legislativo n. 164 del 2024), anche per vertenze relative alle opposizioni all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) agli atti esecutivi (art.

---

[1] Sulla legge di delega per la riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 (in G.U. del 9 dicembre 2021, n. 292) vedi due numeri speciali di *Guida al diritto* del 2021, 4 e 5, a cura di R.M. Attanasio e C. De Pascale.

[2] In tema di ragionevole durata del processo, vedi, anche, *Le regole dettate dalla legge*, n. 89 del 24 marzo 2001.

[3] Vedilo in: www.italiadomani.it

[4] Vedi, sul punto, A. Carratta, *Le riforme del processo civile*, Torino 2023.

617 c.p.c.) ed al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.).

Si rende, pertanto, necessaria un'analisi parallela dei due istituti, al fine di comprendere pienamente, le ragioni della scelta operata dal legislatore e successivamente corretta (*rectius:* integrata), nel 2024, nonché le regole e l'ampiezza del nuovo rito, anche in riferimento alla sua utilizzazione necessaria: come nel procedimento previsto dalla legge sulla responsabilità medica (art. 8 della legge n. 24 del 2017); nonché, in tutte le ipotesi che il terzo capo del decreto legislativo n. 150, del 2011, aveva in precedenza affidato al giudizio sommario, scelto, unitamente al rito ordinario ed al rito del lavoro quali processi di riferimento per l'unificazione delle procedure affidate alla tutela del giudice civile, costituito, dal decreto legislativo numero 149 del 10 ottobre 2022, dal rito semplificato, in uno scenario successivamente integrato dalla legge di bilancio per il 2023 (l. n. 197/2022) e dal decreto legge detto mille proroghe del 2022, convertito dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 ed infine corretto dal decreto legislativo del 31 ottobre 2024, in vigore dal 26 novembre 2024.